

REGOLAMENTO DIDATTICO
DELLA FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 1
Finalità

1. La Facoltà di Lingue e letterature straniere (di seguito denominata Facoltà) garantisce lo svolgimento, la conformità agli obiettivi formativi e il coordinamento di tutte le attività didattiche, di formazione, di tutorato e di orientamento previste per il conseguimento dei titoli di studio indicati nel presente Regolamento.

2. La Facoltà collabora con le altre strutture dell'Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi culturali, ricreativi e di assistenza agli studenti, compresi quelli di orientamento e tutorato. In particolare, individua nei Dipartimenti di "Lingue e Letterature Neolatine" e "Linguistica e Letterature Comparate" le strutture che forniranno il supporto di ricerca scientifica ai propri corsi di studio.

3. La Facoltà può, inoltre, promuovere altre iniziative didattiche in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 2
Organizzazione

1. La Facoltà si articola, secondo quanto è di seguito specificato, nei corsi di studio istituiti nel proprio ambito e, per la parte di propria competenza, nei corsi di studio interfacoltà e interuniversitari. I corsi di studio si distinguono in Corsi di Laurea, Corsi di Laurea specialistica, Corsi di Specializzazione, Corsi di Dottorato di ricerca, Corsi di Master universitario.

2. Sono organi della Facoltà il Preside, il Vicepreside, il Consiglio di presidenza, il Consiglio di Facoltà, la Commissione didattica, i Comitati di coordinamento delle Classi dei Corsi di studio con i loro Presidenti ed il Collegio didattico di ciascun Corso di studio attivato con il proprio Coordinatore.

3. Il Consiglio di presidenza, previsto dall'art. 30 dello Statuto, è composto dal Preside, Vicepreside, da un professore di II fascia, da un ricercatore di ruolo e da un rappresentante degli studenti nel Consiglio di Facoltà. Ne fa inoltre parte il Responsabile amministrativo della Facoltà.

Il Consiglio di presidenza è costituito e nominato con decreto del Preside, dura in carica tre anni. Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Preside nell'espletamento delle sue funzioni.

4. La Commissione didattica della Facoltà, prevista dall'art. 28 dello Statuto, è composta dal Preside o da un suo delegato che la presiede, da professori e ricercatori di ruolo designati dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Collegi didattici dei Corsi di studio e da un egual numero di studenti, eletti dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà.

Il numero degli studenti e quindi il numero dei professori e ricercatori è stabilito dal Consiglio di Facoltà.

La Commissione dura in carica tre anni.

5. Nella Facoltà è istituita la Commissione Rapporti Internazionali col fine di curare e gestire le attività relative ai progetti internazionali. Il Consiglio di Facoltà ne stabilisce la composizione, ne designa il coordinatore nonché il membro che, col coordinatore, farà parte della Commissione Rapporti Internazionali di Ateneo.

Art. 3

Titoli e Corsi di studio

1. Nella Facoltà sono attivati i seguenti Corsi di Laurea di durata triennale:
 - corso di laurea (L) in Lingue e letterature straniere – Classe delle lauree 11 Lingue e culture moderne;
 - corso di laurea (L) in Scienze della comunicazione – Classe delle lauree 14 Scienze della comunicazione.
2. E' attivato il Corso di dottorato di ricerca (DR) in Teoria e analisi del testo.
3. I regolamenti didattici dei predetti corsi sono approvati dalle competenti strutture didattiche e scientifiche e sono emanati con decreto del Rettore su parere favorevole del Senato Accademico.
4. Fanno parte della Facoltà i Corsi di Master e le iniziative didattiche di formazione e di aggiornamento, compresi i servizi didattici integrativi, di volta in volta attivati secondo le disposizioni normative, statutarie e regolamentari.
5. Il Consiglio di Facoltà propone l'istituzione di nuovi corsi di studio e decide l'attivazione e disattivazione di tutti i corsi, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo.
6. Il Consiglio di Facoltà approva i progetti di sperimentazione o di innovazione didattica proposti dai Collegi didattici dei Corsi di studio, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera g) del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 4

Immatricolazioni e iscrizioni

1. Il Consiglio di Facoltà propone al Senato accademico le eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai Corsi di studio, secondo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di studio sono quelli previsti dagli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Sono sottoposti al Consiglio di Facoltà i requisiti di ammissione ai Corsi di studio, quantificandoli in debiti formativi e progettando eventualmente l'istituzione di attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al relativo recupero, su proposta dei Collegi Didattici, secondo le modalità previste dall'art. 10 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il Consiglio di Facoltà determina il termine entro cui lo studente fuori corso deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria, su proposta del Collegio didattico interessato, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 5

Piani di studio

1. Il Consiglio di Facoltà:
 - a) indica i criteri generali per la formulazione dei piani di studio, che sono definiti nei particolari dal Collegio didattico, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo;
 - b) stabilisce, pubblicandoli nel Manifesto degli studi, i termini entro cui gli studenti possono presentare piani di studio individuali, compatibilmente con la scadenza fissata dal Senato Accademico.
2. Gli ordinamenti didattici di tutti i Corsi di studio devono prevedere la conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 6

Articolazione della didattica

1. Ogni attività formativa è organizzata dai Collegi didattici in corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, e in attività di studio individuale e di autoapprendimento.
2. L'attivazione dei corsi di insegnamento da inserire nei piani di studio è deliberata dal

Consiglio di Facoltà su proposta del Collegio didattico del Corso di laurea.

3. Il Consiglio di Facoltà delibera, su proposta dei Collegi didattici, lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l'inadeguatezza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Facoltà attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

4 I corsi di insegnamento si svolgono lungo il periodo ottobre-maggio per almeno 20 settimane. I corsi possono essere suddivisi in due moduli indipendenti di 30 ore ciascuno. I corsi potranno anche essere suddivisi in moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, ma sempre per un numero complessivamente uguale di ore.

5. Il Collegio didattico stabilisce la distribuzione degli insegnamenti in corsi annuali, corsi del primo periodo e corsi del secondo periodo.

6. L'orario delle lezioni è stabilito dal Coordinatore del Collegio didattico in modo da consentire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti e il migliore utilizzo delle risorse disponibili.

7. Si possono sostenere gli esami degli insegnamenti biennali e triennali solo dopo gli esami dell'annualità precedente. Le eventuali propedeuticità degli insegnamenti e degli esami di profitto sono decise dal Collegio didattico di ciascun corso. Gli esami eventualmente sostenuti senza aver rispettato la propedeuticità verranno annullati.

8. Il Consiglio di Facoltà approva le disposizioni degli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 7

Crediti formativi

1. Il riconoscimento di crediti formativi per le competenze e le abilità professionali acquisite dallo studente al di fuori del corso di studi, nonché per altre competenze maturate in attività formative di livello post-secondario cui l'Università abbia concorso, avviene sulla base di idonea certificazione secondo la normativa vigente su proposta del competente Collegio didattico. Le forme del riconoscimento sono stabilite dal Consiglio di Facoltà.

2. Il riconoscimento di crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea viene effettuato sulla base di certificazioni rilasciate dalle strutture competenti riconosciute dal MIUR per le diverse lingue. Le forme del riconoscimento sono stabilite dal Consiglio di Facoltà.

3. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Consiglio di Facoltà su parere del Collegio didattico del Corso di studio cui lo studente si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.

Art. 8

Esami di profitto

1. Nel rispetto dei tempi e dei parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo, il Consiglio di Facoltà, ai sensi dell'art. 23 del regolamento Didattico di Ateneo, delibera l'articolazione del calendario didattico e gli appelli d'esame, in numero di almeno sette distribuiti su tre sessioni.

Tra un appello e l'altro devono intercorrere almeno 14 giorni.

2. Il calendario degli esami viene predisposto annualmente.

I docenti comunicano entro il 31 ottobre di ogni anno le date degli appelli relativi all'anno solare successivo. La segreteria studenti ne cura la pubblicazione entro il 30 novembre successivo.

3. Gli appelli fissati non possono essere in nessun caso anticipati. Possono essere previste prove intermedie relative ai moduli o a parti del corso, la cui organizzazione è

compito del docenti titolare del corso.

4. La nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici sono disciplinate dall'art. 21 – comma 6 del regolamento Didattico di Ateneo.

Per quanto riguarda i cultori della materia il Consiglio di Facoltà procede annualmente alla nomina su proposta del titolare del corso.

Il candidato deve essere in possesso di laurea specialistica o di laurea conseguita in base alle normative previdenti all'applicazione del regolamento generale sull'autonomia. Costituiscono elementi di valutazione:

- dottorato in disciplina affine;
- attività professionale inerente la disciplina;
- attività didattica inerente la disciplina;
- attività scientifica inerente la disciplina.

Il numero massimo di cultori della materia per ciascuna disciplina è stabilito in n° 5.

Art. 9 Prova finale

1. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dal Regolamento didattico del Corso di studio seguito.

2. Lo studente comunica al Collegio Didattico del Corso, entro le scadenze stabilite dal consiglio di facoltà, l'argomento della prova finale e il nominativo del relatore, per l'approvazione ai sensi dell'art. 22, comma 6, del regolamento didattico di Ateneo.

3. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalità definite dal Collegio didattico competente.

4. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facoltà e sono composte almeno da sette membri tra professori di prima e di seconda fascia, ricercatori e professori a contratto. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima fascia. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal coordinatore del Collegio didattico interessato o dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo. Potranno far parte della commissione giudicatrice della prova finale anche professori di facoltà diverse da quelle a cui sono iscritti i candidati, nonché professori non di ruolo in servizio nell'anno accademico interessato, entro il numero massimo di quattro.

5. Gli uffici delle segreterie rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato supplementare che riporta, secondo modelli definiti dal Consiglio di Facoltà, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 10 Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori

1. La programmazione deve assicurare la piena utilizzazione delle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme dello stato giuridico.

2. La distribuzione temporale dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori è fissata entro i termini di massima previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo, in relazione agli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio che li vedono coinvolti ed agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro.

3. Ogni docente e ricercatore è tenuto ad effettuare almeno 60 ore di lezione all'anno, distribuite nei periodi ottobre-dicembre e febbraio-maggio. Le ore potranno essere anche articolate in diversi moduli di insegnamento di varie tipologie e durata.

4. Ogni docente e ricercatore è tenuto ad essere presente almeno tre giorni la settimana nei periodi di lezione e a fissare, nell'arco di almeno 10 mesi, due ore settimanali per far fronte a compiti tutoriali.

5. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i Docenti e i Ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche,

sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dalla Facoltà per il tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie delle Strutture didattiche.

6. Il Consiglio di Facoltà può concedere il nulla-osta preventivo ai docenti e ai ricercatori che intendono prestare a tempo parziale attività didattica retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio cui afferiscono.

Art. 11 **Calendario didattico**

1. Il Consiglio di Facoltà approva il calendario di tutte le attività didattiche nel rispetto dei tempi e dei parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo.

2. Il calendario degli esami viene predisposto annualmente con l'indicazione di tutti gli appelli.

Annualmente vengono pure fissate le scadenze periodiche entro cui gli studenti sottopongono ad approvazione del Collegio didattico di Corso di Studio l'assegnazione dell'argomento della prova finale ed il nominativo del relatore, allo scopo di consentire, mediante un aggiornato monitoraggio delle tesi assegnate:

a) la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico fra i docenti di un medesimo Collegio;

b) l'eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione e l'obsolescenza di talune assegnazioni;

c) la possibilità di dare avviso tempestivo agli studenti interessati dei bandi concernenti diversificate forme di assistenza economica previste dall'Ateneo o dagli Enti per il Diritto allo Studio Universitario per l'elaborazione della tesi.

Art. 12 **Manifesto degli studi della Facoltà**

1. Per ogni anno accademico il Consiglio di Facoltà predispone il Manifesto degli studi da inviare al Senato accademico tenendo conto degli aggiornamenti proposti dai Collegi didattici, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 13 **Norme transitorie**

1. La Facoltà assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo i Regolamenti e gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti nell'a.a. 2000/2001.

2. Gli studenti di cui al comma precedente possono optare per l'iscrizione ai Corsi di Laurea triennale o di Laurea specialistica di nuova istituzione, disciplinati dalle norme del Regolamento didattico d'Ateneo, che vengono considerati direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti cui sono iscritti. Ai fini di tale opzione i Collegi didattici riformulano in termini di crediti gli Ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti.

Art. 14 **Norma di integrazione**

1. Il presente Regolamento è immediatamente modificato e integrato dalle disposizioni normative dello Statuto e del Regolamento didattico d'Ateneo che operino espresso riferimento alle materie dallo stesso disciplinate.